

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE  
E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in  
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI INTERNAZIONALI, DIRITTI  
UMANI



IL DECRETO-LEGGE N. 1/2023 (CD “DECRETO  
ONG”) E LA NORMATIVA INTERNAZIONALE  
SUI DIRITTI DEI MIGRANTI

*Relatore:* Prof. PAOLO DE STEFANI

*Laureanda:* RACHELE SERPENTINO

Matricola N. 1233010

A.A. 2022/2023

*Ai miei nonni,  
per aver sempre creduto in me  
e per essere stati la mia guida,  
e a Samuele,  
la mia forza e ispirazione*

## Sommario

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>CAPITOLO I .....</b>	<b>3</b>
1. <i>CHE COS'È UN DECRETO LEGGE?</i> .....	3
2. <i>IL FENOMENO MIGRATORIO IN ITALIA NEGLI ULTIMI ANNI</i> .....	7
3. <i>CODICE DI CONDOTTA ONG</i> .....	12
4. <i>IL DECRETO SICUREZZA BIS DI SALVINI DEL 2019</i> .....	16
5. <i>IDENTIFICAZIONE MISURE E DECRETI DI CUI SI PARLA E POSIZIONE NORMATIVA INTERNAZIONALE</i> .....	19
<b>CAPITOLO II .....</b>	<b>21</b>
1. <i>DECRETO ONG SOTTO IL GOVERNO MELONI</i> .....	21
2. <i>NORMATIVA INTERNAZIONALE E MISURE E ARGOMENTAZIONI DI TIPO GIURIDICO MENZIONATI</i> 28	
<b>CAPITOLO III .....</b>	<b>33</b>
1. <i>ANALISI DEL GIORNALE "LIBERO"</i> .....	33
2. <i>ANALISI DEL GIORNALE "IL FATTO QUOTIDIANO"</i> .....	35
3. <i>CONFRONTO TRA LE DUE TESTATE GIORNALISTICHE</i> .....	36
<b>CONCLUSIONE .....</b>	<b>40</b>
Bibliografia e sitografia: .....	41

# INTRODUZIONE

Questa tesi di laurea pone come oggetto di ricerca il decreto-legge n. 1/2023 (il cosiddetto Decreto ONG) e la normativa internazionale sui diritti dei migranti. La stesura della stessa è stata effettuata sulla base di dati raccolti consultando delle fonti giuridiche e normative, tra cui i decreti-legge, le indicazioni fornite dal Governo e il Diritto Internazionale. Inoltre, di rilevante importanza per la stesura dell'elaborato è stata la consultazione di due tra le maggiori testate giornalistiche del panorama nazionale.

Nel primo capitolo viene spiegato cos'è un decreto-legge, si parla di immigrazione e codice di condotta; a seguire le modifiche in materia di accoglienza ai migranti con il decreto Sicurezza Bis.

Proseguendo poi al secondo capitolo in cui viene fornito un approfondimento del decreto-legge n.1/2023 emanato sotto il Governo Meloni e delle principali motivazioni di contrasto con la normativa internazionale.

Infine, nel terzo capitolo viene proposta una raccolta sistematica di casi per comprendere come i giornali hanno affrontato la tematica. Nello specifico, sono stati esaminati alcuni articoli di Libero Quotidiano e Il Fatto Quotidiano, i quali si pongono nei confronti del Governo Meloni rispettivamente in modo più assecondante e più critico. Vengono messe a fuoco le principali differenze di stesura e contenuto, sottolineando come queste possano influenzare la percezione della medesima notizia. Fatte queste premesse, la domanda di ricerca a cui si vuole rispondere è "In che modo il cosiddetto Decreto ONG vuole modificare la normativa vigente in materia di diritti dei migranti?".

# CAPITOLO I

## 1. CHE COS'È UN DECRETO LEGGE?

Nell'ordinamento costituzionale italiano il Governo possiede il potere esecutivo ed insieme ad altri attori ha anche il potere d'iniziativa legislativa, che gli permette di presentare in Parlamento disegni di legge. In aggiunta, il Governo si serve anche di altri due strumenti per legiferare: il decreto legislativo e il decreto-legge. Quest'ultimo nasce e viene usato per risolvere situazioni straordinarie, di urgenza o emergenza. Il decreto-legge è un atto normativo che ha, appunto, valore di legge (art. 77 della Costituzione), viene deliberato dal Consiglio dei ministri, per essere successivamente emanato dal Presidente della Repubblica ed infine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L'entrata in vigore si ha già il giorno della pubblicazione o al massimo il giorno successivo. Inoltre, l'intervento del Parlamento segue quello del Governo, con la conversione di legge in decreto, diversamente di quanto avviene per il decreto legislativo. Il decreto-legge, affinché non vi sia fin dall'inizio una perdita di efficacia, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. Tuttavia, i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge possono essere regolati con una legge dalle Camere. Per fare un'analisi, negli ultimi anni si è spesso dibattuto sull'utilizzo dei decreti-legge, per tre diverse motivazioni: la prima motivazione risiede nel fatto che in media il 60% delle leggi discusse in Parlamento, da entrambe le Camere, è rappresentato da decreti-legge e ratifiche dei trattati internazionali; la seconda motivazione riguarda la possibilità che si sfoci nell'abuso del decreto-legge nel caso in cui vi sia un utilizzo ricorrente dello strumento; infine, la terza motivazione riguarda la possibilità di veder porre una questione di fiducia su un decreto da parte di Governo, portando il dibattito parlamentare ad essere ulteriormente limitato.

### LA DECRETAZIONE D'URGENZA

Il decreto governativo, da un punto di vista giuridico, può sostituirsi alla legge del Parlamento in caso di necessità, urgenza e straordinarietà. In particolare, è necessario che vi sia una palese impossibilità di intervento tempestivo del Parlamento nella forma della legge ordinaria.

L'effetto procurato dalla conversione in legge del decreto è quello di portare ad un ripristino dell'ordine normale delle competenze, tramite una novazione della fonte che porta alla sostituzione del decreto con la legge, e questo riguarda anche la disciplina pregressa.

Tale novazione avviene alle condizioni e nei limiti dell'art. 77 Cost.<sup>1</sup>

### LIMITI COSTITUZIONALI E LEGISLATIVI

I limiti costituzionali dei decreti-legge vengono ricondotti alle norme costituzionali, quindi, i limiti specifici dell'art. 77 e i limiti generali della potestà normativa primaria. I limiti legislativi, invece, sono specificati dall'art. 15 della legge n. 400/88.<sup>2</sup>

### LA LEGGE DI CONVERSIONE

A seguito dell'emanazione e della pubblicazione del decreto il Governo è tenuto a presentarlo il giorno stesso alle Camere per la conversione. Nella prassi viene però presentato il giorno della sua pubblicazione, non sempre coincidente con quello dell'emanazione. A partire dalla pubblicazione inizia a decorrere il termine per la conversione. Tutte le modifiche apportate al decreto-legge in sede di conversione finiscono dunque per costituire emendamenti all'articolo unico del disegno di legge. In seguito, l'autorizzazione alla presentazione al Parlamento viene data dal Presidente della Repubblica. Nel caso in cui le Camere del Parlamento fossero sciolte, è stato disposto dal comma 2 dell'art. 77<sup>3</sup> che quest'ultime vengano comunque convocate specificatamente per la presentazione e che vengano riunite entro cinque giorni. Due profili interessanti vengono fuori da questa disposizione: un primo profilo è legato al carattere ordinatorio o perentorio della disposizione, mentre il secondo profilo mostra quali siano i poteri del Parlamento nel caso in cui le Camere siano sciolte.

### GLI EMENDAMENTI

---

<sup>1</sup> *La Costituzione, Articolo 77. Cost., Parte II, Titolo I, Sezione II, La formazione delle leggi:* <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-i/sezione-ii/articolo-77>

<sup>2</sup> *L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:* [https://presidenza.governo.it/normativa/allegati/L\\_19880823\\_400.pdf](https://presidenza.governo.it/normativa/allegati/L_19880823_400.pdf)

<sup>3</sup> *Ivi*, pag. 4

È abbastanza frequente nella prassi l'uso di emendamenti al decreto-legge che però dal punto di vista giuridico non è molto apprezzato, visto che spesso porta ad uno snaturamento del testo del decreto.

La Corte, intervenendo sulla questione, ha distinto tra emendamenti ricollegati al contenuto del decreto-legge e che si affiancano ad esso nel caso di materie estranee. Relativamente a quest'ultimo caso, la Corte ha sostenuto che nell'eventualità di disposizioni che risultino estranee alla ratio del decreto, esse non possano essere validamente inserite all'interno della legge di conversione (sentt. nn. 22/2012 e 32/2013).<sup>4</sup>

Gli emendamenti adottano validità con l'entrata in vigore della legge, a meno che il legislatore non attribuisca loro, espressamente o implicitamente, un carattere retroattivo.

#### NATURA DELLA LEGGE DI CONVERSIONE

Dal punto di vista costituzionale, vi sono delle peculiarità all'interno della legge di conversione. Secondo l'art. 77<sup>5</sup>, in aggiunta, anche il Parlamento viene autorizzato all'emanazione di decreti-legge. Di conseguenza, seguendo l'interpretazione della Corte nelle sentenze 29/1995 e 171/2007<sup>6</sup>, vengono risolti i limiti alla decretazione governativa trasformandoli in limiti relativi alla legge di conversione, poiché quest'ultima è autorizzata a convertire solo i decreti conformi al modello dell'art. 77.

#### CONSEGUENZE DELLA MANCATA CONVERSIONE

In caso di mancata conversione del decreto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, è stato disposto dalla Costituzione che vi sia la perdita di efficacia, consentendo al Parlamento di regolare i rapporti giuridici, che sono sorti sulla base del decreto che non è stato convertito in tempo, con legge. Il comma 6 dell'art. 15 della legge n. 400 del 1988 ha disposto a riguardo che, nel caso in cui manchi un'apposita disciplina legislativa, questi rapporti vanno qualificati allo stesso modo delle norme già esistenti e, se sono contrastanti a quest'ultime, diventeranno invalidi. Dunque, in caso di decreti non convertiti, gli atti emanati e i rapporti sorti sulla base di quest'ultimi non decadono in automatico, ma

---

<sup>4</sup> *Altalex, Il Decreto-legge, 2020: <https://www.altalex.com/guide/decreto-legge>*

<sup>5</sup> Ivi, pag. 4

<sup>6</sup> Ivi, pag. 5

possono essere comunque rimossi, secondo le condizioni previste generalmente per ogni tipologia di atto.<sup>7</sup>

### LA RESPONSABILITÀ DEL GOVERNO

La responsabilità di tutte le conseguenze che derivano dalla mancata conversione del decreto viene imputata al Governo. In particolare, per essere riconosciuto responsabile della mancata conversione, vi sono ulteriori condizioni che devono verificarsi, previste dall'ordinamento. Queste condizioni sono:

- Il Parlamento, ovvero il soggetto attivo della responsabilità politica, decide di far valere ciò che prevede l'art. 94 cost, facendo dunque rispondere politicamente il Governo del proprio decreto;
- I soggetti lesi dall'esecuzione del decreto possono chiedere il risarcimento danni (nei limiti di quanto è stato arrecato e del nesso di causalità) al Governo, che a quel punto risponde civilmente, se si presuppone l'illiceità del fatto, il dolo o la colpa;
- Se viene accertato il nesso di causalità, il Governo risponde per il danno erariale, nel caso in cui vi sia;
- Può essere accertata la responsabilità penale del Governo se il decreto realizzato un comportamento che costituisce reato, così come dispone l'art. 96.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ivi, pag. 5

<sup>8</sup> Ivi, pag. 5

## 2. IL FENOMENO MIGRATORIO IN ITALIA NEGLI ULTIMI ANNI

La migrazione è un fenomeno che rappresenta una dimensione importante delle trasformazioni sociali dell'ultimo secolo, a causa dell'impatto elevato che ha sia sulla società che accoglie che sulla popolazione immigrata. Essa caratterizza in modo fondamentale l'epoca in cui viviamo e per questo motivo in Italia se ne discute frequentemente. Considerando l'esponenziale aumento dei flussi migratori, specialmente quelli via mare, la suddetta questione è diventata un principale argomento per l'opinione pubblica, non rimanendo dunque relegata a mero tema di studio e approfondimento per gli esperti del campo.

Negli ultimi anni, i flussi in entrata si sono stabilizzati nella gran parte degli Stati membri dell'UE, sono addirittura diminuiti in Germania, Francia e Svezia e sono invece leggermente aumentati nei paesi mediterranei quali l'Italia, la Spagna e la Grecia. Ciò succede a causa dell'adozione di politiche restrittive da parte dei paesi europei sugli ingressi e sull'asilo nell'ambito del sistema Schengen, nato grazie agli accordi di cooperazione intergovernativa stipulati del 1985 e poi rafforzati nel 1990.

L'immigrazione regolare e quella irregolare si differenziano in base alla legalità del soggiorno del migrante nel paese di destinazione.

L'immigrazione regolare si riferisce a soggetti che entrano e risiedono legalmente in un paese straniero. In questi casi, i migranti hanno ottenuto i documenti di viaggio e i permessi necessari per entrare e vivere nel paese di destinazione, come un visto di lavoro o un permesso di soggiorno. Dunque, essi hanno seguito il processo di immigrazione ufficiale del paese di destinazione.

L'immigrazione irregolare, al contrario, si riferisce a migranti che entrano e risiedono illegalmente in un paese straniero. Questi migranti possono essere arrivati nel paese senza documenti di viaggio o permessi necessari, oppure possono essere rimasti nel paese oltre la scadenza del loro visto o permesso di soggiorno. In alcuni casi, i migranti irregolari possono essere stati respinti o espulsi dal Paese, ma continuano a viverci illegalmente. L'immigrazione irregolare e gli sbarchi sono argomenti strettamente correlati e spesso dibattuti nella politica e nella società contemporanea. Gli sbarchi si riferiscono all'arrivo di migranti irregolari via mare, spesso in imbarcazioni di fortuna. Gli spostamenti marittimi sono spesso utilizzati per evitare i controlli di frontiera e cercare di entrare in un paese in modo non autorizzato. Gli sbarchi e l'immigrazione irregolare sono spesso

visti come problemi di sicurezza dalle autorità di molti paesi, poiché possono mettere a rischio la sicurezza nazionale, creare tensioni sociali e sovraccaricare i servizi pubblici. Tuttavia, è importante notare che molti migranti irregolari stanno cercando di sfuggire da situazioni estremamente difficili e rischiose nei loro paesi di origine. Di seguito, infatti, le motivazioni più comuni di sbarco:

- Guerra e conflitti: molte persone sono costrette a lasciare il proprio Paese a causa di guerre, conflitti armati o violenze diffuse. Le zone di conflitto rappresentano spesso uno scenario di violenza e instabilità in cui le persone non possono vivere in pace e sicurezza.
- Povertà e disoccupazione: la povertà estrema e la mancanza di lavoro rappresentano spesso la motivazione principale per l'emigrazione di massa. In molti Paesi del mondo, la disoccupazione e le condizioni economiche difficili rendono difficile la sopravvivenza e spingono molte persone a cercare opportunità altrove.
- Persecuzioni e discriminazioni: molte persone fuggono dal proprio Paese poiché costrette, da varie cause, come quelle legate alla propria etnia, religione o orientamento sessuale. In alcuni Paesi, le persone vengono perseguitate o discriminate a causa delle loro idee politiche o in quanto appartenenti a un gruppo sociale perseguitato o ostacolato nella sua attività;
- Cambiamenti climatici: i cambiamenti climatici stanno avendo un impatto sempre più significativo sulle comunità di tutto il mondo. In alcune regioni del pianeta, la siccità, le alluvioni, i cicloni e altri fenomeni estremi stanno causando gravi danni alle colture e all'ambiente, costringendo molte persone a cercare rifugio altrove.
- Migrazione economica: cercando di migliorare le proprie condizioni di vita, e dunque economiche, alcune persone decidono di lasciare il proprio Paese per trovare nuove opportunità lavorative. La migrazione economica può essere legata anche a questioni relative alla formazione e all'istruzione, con molte persone che cercano di accrescere il proprio bagaglio di conoscenze e competenze all'estero.

Inoltre, svariati sono i casi di immigrazione illegale poiché non si ha accesso a vie legali e sicure. Per affrontare questi problemi, molti paesi hanno implementato politiche e leggi per regolare l'immigrazione e cercare di prevenire gli sbarchi di migranti irregolari. Tuttavia, alcuni sostengono che queste politiche non sono sufficienti e che è necessario

adottare un approccio più umanitario e compassionevole per aiutare i migranti irregolari e affrontare le cause sottostanti dell'immigrazione irregolare.

La presenza straniera, che viene a sua volta suddivisa in paesi appartenenti all'Unione Europea e in Paesi che non vi appartengono, viene presa in considerazione nelle statistiche ufficiali del Ministero dell'Interno, che riguardano il genere e la consistenza dell'immigrazione regolare (e non clandestina) in Italia (dati aggiornati al 31/12 di ogni anno).<sup>9</sup>

Informazioni fondamentali vengono fornite dalle indagini condotte, relativamente alla componente sistemica e sulle caratteristiche dell'immigrazione.

Secondo i dati forniti dall'ISTAT sono aumentati i migranti irregolari che hanno provato ad approdare in Italia:

- nel corso dell'anno 2019 vi sono stati 11.439 arrivi di migranti irregolari via mare sulle coste italiane, un numero che mostra una forte decrescita rispetto all'anno prima, in cui vi sono stati 23.370 arrivi. Tuttavia, è importante notare che questi dati includono solo le persone che sono arrivate via mare e sono state ufficialmente registrate dalle autorità italiane. Come detto prima, non viene presa in considerazione l'immigrazione clandestina e dunque di chi è entrato in Italia irregolarmente attraverso altri mezzi, così come non vengono conteggiate le persone il cui accesso è stato negato alla frontiera;
- Nel 2020, invece, considerando i dati sopracitati, vi sono stati 34.100 arrivi di migranti;<sup>10</sup>
- Nel 2021 sono sbarcate in Italia 67.034 persone, un aumento del 97% rispetto al 2020;<sup>11</sup>


---

<sup>9</sup> Ministero dell'Interno, 2017, Politiche Migratorie: <https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/politiche-migratorie>

<sup>10</sup> Colombo F., Le nius, Tutti i numeri sugli stranieri in Italia in un unico post, 2021: <https://www.lenius.it/quant-sono-gli-stranieri-in-italia/>

<sup>11</sup> Colombo F., Le nius, Quante persone migranti sono arrivate nel 2021?, 2022: <https://www.lenius.it/migranti-2021/>

- Nel corso del 2022 invece oltre 100mila sono i richiedenti asilo in Italia. Secondo i dati aggiornati diffusi dal Viminale, in tutto il 2022, sono arrivate in Italia via mare 104.061 persone.<sup>12</sup>



Per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, come detto prima, non risulta semplice quantificare il numero di arrivi, nonostante ciò, basandosi sul rapporto proporzionale con il numero di persone bloccate alla frontiera, è possibile ipotizzare la dimensione del fenomeno.

A proposito di repressione, infatti, l'immigrazione è stata un argomento controverso e dibattuto negli ultimi anni. Il primo Governo Conte ha adottato diverse politiche per ridurre l'immigrazione, in particolare dal 2018 sotto la guida del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Alcune di queste politiche includono:

- Chiusura dei porti: Il Governo Conte I ha disposto la chiusura dei porti alle navi che trasportano migranti salvati in mare. Ciò ha creato tensioni con altri paesi europei e ha portato a controversie legali.

<sup>12</sup> Autore Sconosciuto, Il sole 24ore, Viminale, nel 2022 sbarcati in Italia oltre 100mila migranti, 2023: <https://www.ilsole24ore.com/art/viminale-2022-sbarcati-italia-oltre-100mila-migranti-AEP2rTTC>

- Migrazione selettiva: vi è stata l'adozione di politiche il cui fine è stato quello di attrarre immigrati altamente qualificati e limitare l'immigrazione irregolare.
- Espulsioni: è aumentato il numero di espulsioni di immigrati irregolari, in particolare di quelli che commettono reati.
- Diminuzione dei fondi per l'integrazione: sono stati ridotti i finanziamenti per programmi di integrazione degli immigrati, causando preoccupazioni tra le organizzazioni, le associazioni e i gruppi che sostengono l'integrazione degli immigrati.

Tuttavia, sono piovute le critiche su queste decisioni per la loro inumanità e violazione dei diritti sulla persona, specialmente se si considera la messa in salvo dei richiedenti asilo. Inoltre, l'Italia ha ricevuto molteplici condanne, specialmente da Organizzazioni Internazionali per le modalità in cui sono stati trattati i migranti.

### 3. CODICE DI CONDOTTA ONG

Il codice di condotta per le ONG (Organizzazioni Non Governative) raccoglie principi e linee guida che stabiliscono gli standard di comportamento etico e professionale che le organizzazioni non governative si impegnano a rispettare.

Questo codice di condotta viene utilizzato come strumento per promuovere la trasparenza, l'accountability, l'integrità e la responsabilità all'interno delle organizzazioni non governative, che operano in vari settori, come lo sviluppo internazionale, la protezione dell'ambiente, la salute, l'assistenza sociale e dei diritti primari in generale.

Il codice di condotta per le ONG di solito copre diversi aspetti, come la governance e la gestione, la trasparenza e la divulgazione di informazioni, la partecipazione delle comunità locali, le finanze e la responsabilità sociale e ambientale.

L'adesione ai codici di condotta per le ONG è volontaria, ma le organizzazioni che scelgono di aderire si impegnano a rispettare gli standard etici e professionali stabiliti dal codice e a sottoporsi a una valutazione indipendente delle loro pratiche. In questo modo, le organizzazioni non governative che aderiscono a un codice di condotta possono dimostrare il loro impegno per la trasparenza e l'integrità, aumentando la fiducia dei donatori, dei sostenitori e delle comunità con cui lavorano.

Durante l'incontro dei Ministri della Giustizia e degli Affari Interni dell'UE, tenutosi il 6 luglio 2017 a Tallinn sotto la presidenza estone, i Ministri dell'Interno dell'UE hanno approvato l'iniziativa delle autorità italiane di stabilire il codice di condotta per le navi delle ONG impegnate nella ricerca e nel salvataggio (SAR). Queste regole chiare saranno urgentemente finalizzate dalle Autorità italiane in collaborazione con la Commissione e le ONG interessate. Le Autorità italiane e le ONG coinvolte hanno entrambe l'obiettivo di garantire che le operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo siano condotte in modo sicuro e conforme al Codice di Condotta, in modo tale da proteggere la sicurezza dei migranti e degli operatori coinvolti.<sup>13</sup>

Gli impegni che vengono assunti dalle ONG che sottoscrivono il suddetto codice sono i seguenti:

---

<sup>13</sup> *Ministero dell'Interno, Codice di condotta ONG*, Codice di condotta per le Ong impegnate nelle operazioni di salvataggio dei migranti in mare:  
[https://www.interno.gov.it/sites/default/files/codice\\_condotta\\_ong.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/codice_condotta_ong.pdf)

- Non entrare nelle acque territoriali libiche, considerando ciò che afferma il diritto internazionale pertinente, a meno che non vi siano situazioni di pericolo che siano gravi e imminenti, in cui dunque è richiesta un'assistenza urgente, senza ostacolare l'attività di ricerca e recupero dell'autorità competente, ovvero quella libica. Questo impegno viene assunto, appunto, per evitare che vi siano interferenze con l'intervento dell'autorità competente del Paese e delle acque territoriali ove vi è il pericolo, nonché per adempiere agli obblighi internazionali;
- La trasmissione dei segnali di tracciamento e identificazione devono essere spenti o ritardati, se tali segnali sono presenti. Questo impegno viene preso affinché la sicurezza della navigazione e la "security" delle unità vengano assicurate, comprese anche chi non è coinvolto in attività di ricerca e salvataggio che si trovano in navigazione vicino all'area interessata dall'evento;
- Non devono essere effettuate comunicazioni o inviate segnalazioni luminose, in modo da non agevolare i contatti con trafficanti di esseri umani, garantendo comunque la comunicazione necessaria, specialmente durante eventi di ricerca e salvataggio, così da garantire a sua volta la sicurezza delle persone a bordo e l'operatività, ovvero le partenze e gli imbarchi;
- Comunicate l'idoneità tecnica al competente MRCC, ovvero l'idoneità della nave e dell'equipaggio, per le operazioni di soccorso e salvataggio. In particolare, è necessario essere in dotazione di mezzi e personale idonei e capaci tecnicamente di eseguire attività di soccorso di grandi gruppi di persone, in qualsiasi condizione. È dunque necessario che vengano fornite al comandante le informazioni adeguate che riguardano la stabilità dell'imbarcazione, la capienza di persone a bordo, i DPI (dispositivi di protezione individuale) presenti, la certificazione e la formazione dell'equipaggio per le attività specifiche, la sicurezza a bordo, le condizioni igieniche e di vita, e l'essere in grado di conservare eventuali cadaveri. Naturalmente, questo deve essere fatto tenendo in considerazione ciò che prevedono gli articoli IV e V della SOLAS (rispettivamente, casi di forza maggiore e trasporto di persone in situazioni di emergenza);
- Assicurare che il comandante informi immediatamente le autorità competenti, qualora si presenti un SAR al di fuori di un SRR istituita ufficialmente, in modo

tale da garantire la sicurezza, a meno che vi sia un rifiuto esplicito o una mancata risposta da parte del MRCC.

- Osservare l'obbligo di aggiornare in maniera costante il competente MRCC o OSC, segnalando anche tutte le informazioni rilevanti per il SAR o la sicurezza della navigazione;
- Non trasferire su altre imbarcazioni le persone soccorse, ma le operazioni di soccorso vanno completate facendo sbarcare le persone soccorse su un porto sicuro, con il coordinamento del MRCC e seguendo le informazioni che vengono fornite dal Comandante;
- Assicurare che vengano informate ed aggiornate le autorità competenti di bandiera riguardo l'attività che viene intrapresa dalla nave che risulta rilevante per la sicurezza marittima, come stabilito dall'UNCLOS e altre norme pertinenti del diritto internazionale;
- Cooperazione con il MRCC, attenendosi alle istruzioni da esso dettate e fornendo informazioni in maniera preventiva su eventuali iniziative;
- Ricevere a bordo della nave funzionari di polizia giudiziaria, qualora vi sia la richiesta delle Autorità italiane competenti, in modo tale da metterli nelle condizioni di svolgere al meglio le indagini su sospetti di traffico di esseri umani. L'accesso a bordo dei propri mezzi navali su richiesta delle autorità nazionali competenti deve essere consentito, dunque, in modo tale da favorire le indagini. Fatta salva la giurisdizione esclusiva dello Stato a cui appartiene la nave ai sensi dell'UNCLOS e di altre disposizioni di diritto internazionale applicabili, il comandante e le persone giuridiche coinvolte hanno giurisdizione separata, come determinato dal diritto nazionale e internazionale, sugli agenti di polizia responsabili e non devono interferire;
- Dichiarare alle autorità competenti del Paese a cui appartiene l'ONG le fonti di finanziamento e sostentamento della sua attività di soccorso marittimo. Dunque, le organizzazioni impegnate nell'attività di soccorso in mare devono fornire informazioni sulle loro operazioni alle autorità italiane;
- Cooperare lealmente con l'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo in cui è previsto lo sbarco dei migranti. Le organizzazioni impegnate nell'attività di soccorso in mare devono rispettare la normativa internazionale sui rifugiati. A tale

scopo, dovrebbero trasmettere alle autorità di polizia le informazioni che risultano pertinenti alle indagini e alle investigazioni. Inoltre, queste organizzazioni devono fornire i documenti che riguardano i soccorsi e i trasporti verso il più vicino porto sicuro, ovvero il report sull'incidente marittimo e sulla situazione sanitario a bordo della nave. Questi documenti vanno forniti in anticipo, all'incirca un paio d'ora prima dello sbarco.

- Recuperare le imbarcazioni irregolari e i motori fuoribordo che sono state usate per il traffico di migranti, solo una volta che questi sono stati soccorsi e fin quanto possibile. Inoltre, è obbligatorio informare in questi il centro di Coordinamento Internazionale dell'operazione TRITO, oltre che il MRCC coordinatore.

Nel caso in cui una nave non sottoscriva questo Codice di Condotta o non rispetti gli impegni in esso contenuti, possono essere adottate misure adeguate in conformità alla legislazione internazionale e nazionale, in modo tale da salvaguardare le vite umane e di garantire un'accoglienza condivisa e sostenibile dei flussi migratori. Eventuali violazioni degli impegni stabiliti nel presente Codice saranno segnalate alle autorità del Paese di bandiera della nave e allo Stato in cui è registrata l'ONG.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ivi*, pag. 12

#### 4. IL DECRETO SICUREZZA BIS DI SALVINI DEL 2019

Il "decreto sicurezza" è una legge approvata in Italia nel 2018 durante il mandato del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. La legge prevedeva una serie di misure per contrastare l'immigrazione illegale e il terrorismo, ma, come detto in precedenza, è stata ampiamente criticata da organizzazioni per i diritti umani e dalla società civile. Tra le disposizioni del decreto sicurezza vi erano la chiusura dei porti italiani alle navi delle ONG che soccorrono i migranti in mare, l'estensione della detenzione per i richiedenti asilo nei centri di accoglienza, il divieto per i richiedenti asilo di uscire dai comuni in cui sono stati assegnati senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'aumento delle sanzioni per le persone che lavorano in nero e per i proprietari di imbarcazioni che entrano in acque italiane senza autorizzazione.

Il decreto sicurezza ha destato molte polemiche e ha portato a un dibattito acceso sulle politiche d'immigrazione in Italia e sull'approccio del governo alla questione. Alcune organizzazioni a tutela dei diritti umani hanno criticato la legge poiché presumibilmente presentava la violazione degli stessi (nello specifico, diritti dei migranti); al contrario, altri hanno sostenuto la legge in quanto necessaria per la protezione della sicurezza nazionale. La legge è stata oggetto di numerose contestazioni e iniziative giudiziarie e alcune sue disposizioni sono state successivamente modificate o annullate dalla Magistratura.

Successivamente, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini presentò il decreto-legge n. 53/2019, cosiddetto "Decreto Sicurezza bis".<sup>15</sup>

Entrambi i decreti, ma in particolare il d.l. n. 53/2019, hanno portato all'introduzione di una serie di norme volte a limitare l'azione delle ONG, specialmente quelle impegnate nei soccorsi in mare. Ciò è stato realizzato estendendo i poteri d'intervento del Ministro dell'Interno e l'implementazione di un sistema sanzionatorio rigido. Perdi più, queste norme hanno limitato lo spazio in cui le organizzazioni potevano operare in mare.

Inoltre, il processo di approvazione del decreto è stato complesso a causa delle tensioni che si sono verificate tra le varie forze politiche di Governo, portando dunque a varie

---

<sup>15</sup> *Gazzetta Ufficiale*, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, "Disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica": [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie\\_generale/originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)

modifiche, in entrambe le fasi, ovvero prima dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri e successivamente al passaggio alle Camere del Parlamento. Infatti, è stato adottato dal Governo il 14 giugno 2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno seguente. Ma solo successivamente, vi è stata la conversione in legge (n. 77/2019), ed è stato approvato definitivamente dal Senato il 5 agosto 2019.

Nel dettaglio, il decreto è composto da 18 articoli e prevede<sup>16</sup>:

- La limitazione o il divieto di ingresso, di transito o sosta di navi nel mare italiano, con l'obiettivo di preservare l'ordine pubblico, non sarà più in mano al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma spetterà al ministro dell'Interno.
- In caso di violazione del divieto d'ingresso nelle acque italiane, sono state previste multa e confisca della nave. Chi non ha rispettato la legge, può essere arrestato, specialmente se pone resistenza e/o attacca le navi da guerra. Tali reati erano stati addebitati anche a Carola Rackete.
- Durante il periodo 2019-2021, sono stati stanziati 3 milioni di euro, con il fine di porre un freno e dunque contrastare l'immigrazione clandestina, finanziando e favorendo le operazioni delle forze dell'ordine.
- Stanziamento di fondi per provvedere all'espulsione e al conseguente rimpatrio dei migranti irregolari, pari a due milioni di euro per il 2019, ma con la possibilità di aumentare questo fondo fino a 50 milioni.

Oltre a questi provvedimenti ci sono diverse novità riguardanti la gestione dell'ordine pubblico, con focus alle manifestazioni sportive e di protesta. Tra queste:

- Le pene saranno più severe per chi indossa un casco o qualsiasi altro dispositivo che non permette di riconoscere il viso durante suddette manifestazioni o in qualsiasi luogo pubblico;
- Il Codice penale prevederà una "fattispecie delittuosa" per punire chiunque usi qualsiasi oggetto/arma che sia in grado di offendere, soprattutto oggetti contundenti, con l'aggravante se questi vengono usati in luogo pubblico;
- Sono previste pene più severe in caso di reati che hanno a che fare con l'insubordinazione e l'offesa, compresa quella fisica, nei confronti dei pubblici ufficiali;

---

<sup>16</sup> Ivi, pag. 16

- Il Daspo (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive) sarà più severo per i recidivi;
- Gli arbitri godranno di maggiori tutele;
- Verrà combattuto il bagarinaggio.<sup>17</sup>

In entrambi i decreti si possono riscontrare delle incongruità con la Normativa Internazionale.

---

<sup>17</sup> *Ivi, pag. 16*

## 5. IDENTIFICAZIONE MISURE E DECRETI DI CUI SI PARLA E POSIZIONE NORMATIVA INTERNAZIONALE

Con riferimento al tema dell'immigrazione, il decreto-legge n.53/2019<sup>18</sup> prevede che:

- Secondo l'art. 1, il Ministro dell'Interno ha il potere di porre limitazioni o divieti d'ingresso e di navigazione di navi in acque territoriali se vi sono rischi per l'ordine e la sicurezza. Questo si verifica quando si presume che sia stata violata la normativa sull'immigrazione e, in particolare, quando si è commesso il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
- Secondo l'art. 2 il comandante di una nave che viola il divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane è soggetto a sanzioni che vanno da un minimo di centocinquantamila a un massimo di un milione di euro. Inoltre, la nave può essere sequestrata come ulteriore sanzione. Nel caso in cui il comandante opponga resistenza o sia violento contro una nave da guerra può essere arrestato in flagranza, come indica l'art. 1100 del codice della navigazione. Nella versione originale del testo, la confisca della nave era prevista solo se il reato veniva reiterato, mentre le sanzioni per la violazione del divieto di ingresso sono state notevolmente aumentate. In precedenza, la sanzione prevista era una multa compresa tra diecimila e cinquantamila euro, ed ora il comandante della nave deve pagare da solo la sanzione. L'armatore è tenuto a pagare solo se il comandante non è in grado di farlo.
- L'articolo 3 modifica l'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, stabilendo la procura distrettuale sarà responsabile dell'indagine sul reato di favoreggiamento di immigrazione clandestina.
- Secondo l'art. 4, vengono stanziati dei fondi per sostenere e finanziare il contrasto del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e le operazioni sotto copertura delle forze dell'ordine. In particolare, si tratta di cinquecentomila euro per l'anno 2019, un milione di euro per il 2020 e un milione e mezzo per il 2021.
- Secondo l'articolo 12 viene previsto lo stanziamento di fondi per il rimpatrio dei migranti irregolari. In particolare, sono stati stanziati due milioni di euro per

---

<sup>18</sup> Ivi, pag. 16

l'anno 2019, ma tale importo potrebbe aumentare fino ad un massimo di cinquanta milioni di euro.

In merito alla normativa internazionale in materia di immigrazione, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2013, il Regolamento (UE) n.604/2013, noto anche come Dublino III.<sup>19</sup> Esso stabilisce i criteri e i meccanismi per determinare quale Stato membro sia competente ad esaminare le richieste di protezione internazionale presentate da cittadini di un paese terzo o da un apolide.

Entrato in vigore il 1° gennaio 2014, in sostanza, viene determinato, in base ad alcuni criteri, quale stato debba assumersi la responsabilità della richiesta di asilo presentata da una persona che è arrivata sul territorio europeo. Di seguito le ragioni e il funzionamento di questo processo.

A partire dal 1999, l'Unione Europea ha tentato di stabilire un sistema comune per l'asilo. Nonostante ciò, una persona che arriva nell'Unione Europea non ha la possibilità di scegliere in quale Stato Membro presentare la sua richiesta di asilo. Il regolamento Dublino III si basa sul principio generale che ogni richiesta di asilo debba essere esaminata da un solo Paese, quello ritenuto competente sulla base del ruolo svolto in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente sul territorio degli Stati membri. Ciò significa che un immigrato proveniente da un Paese terzo deve presentare la richiesta di asilo politico nel paese UE in cui sbarca, più comunemente Italia e Grecia, dove verrà identificato dalle forze dell'ordine. Di conseguenza, la scelta individuale ha uno spazio molto limitato. Dunque, il Paese che il Regolamento Dublino individua competente nell'esaminazione della domanda sarà anche quello che ospiterà e proteggerà la persona. Un soggetto considerato rifugiato dall'Italia è impossibilitato ad essere stabile dentro i confini dell'Unione Europea, perché l'ordinamento non prevede il principio del riconoscimento reciproco della protezione e non riconosce la libertà di soggiorno in altri paesi membri a chi beneficia della protezione internazionale.

---

<sup>19</sup> *Openpolis, Unione europea, discorsi d'odio e riforma del sistema di Dublino, 2021:*  
<https://www.openpolis.it/unione-europea-discorsi-dodio-e-riforma-del-sistema-di-dublino/>

## CAPITOLO II

### 1. DECRETO ONG SOTTO IL GOVERNO MELONI

Il 22 ottobre 2022 è stato eletto il nuovo Governo, presieduto da Giorgia Meloni. Esso ha, fin da subito, cercato di bloccare l'immigrazione illegale, soprattutto quella proveniente via mare dal Nord Africa. Tuttavia, i suoi tentativi sono stati presto sconfitti. Infatti, nello stesso anno dell'insediamento, il Ministero dell'Interno ha emesso una direttiva che ha negato l'approdo a due navi. Al contrario, dovevano essere gli Stati di bandiera ad assumersi la responsabilità, fornendo loro indicazioni riguardo al porto sicuro in cui approdare.

Inoltre, un decreto è stato emesso per vietare di sostare in acque italiane, oltre il limite di tempo necessario per lo sbarco di persone con salute precaria, alle navi Geo Barents e Humanity 1. Questi tentativi, tuttavia, sono falliti, poiché alla fine si è arrivati ad autorizzare tutte le navi umanitarie a sbarcare nei porti italiani, facendo così sbarcare tutte le persone a bordo (anche quelle con condizioni di salute ottimali), grazie agli obblighi internazionali, i quali, al contrario delle disposizioni del decreto, obbligano non solo a prestare soccorso ad ogni persona in mare che sia in evidente stato di pericolo, ma anche a condurre quest'ultime verso un porto sicuro per lo sbarco.

Nonostante questi obblighi, il Governo italiano sembra ignorarli, approvando un decreto-legge nel 2023 con l'intento, in apparenza, di regolamentare l'attività di soccorso delle navi delle ONG. Questo decreto è stato definito dai media come "Decreto ONG". Le norme del decreto, in teoria, devono risultare conformi alle norme costituzionali, europee e internazionali, che sono richiamate sia nel decreto-legge n. 130/2020, e di conseguenza sia nel decreto-legge n. 1/2023, ovvero la riforma del decreto originario.<sup>20</sup>

Ma quali sarebbero, in concreto, le nuove regole?

---

<sup>20</sup> Gazzetta Ufficiale, D.L. 2 gennaio 2023, n. 1, "Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori": [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie\\_generale/originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)

Il nuovo decreto-legge, come precedentemente riportato, presenta continuità con una disposizione presente nel decreto originario (n. 130/2020, detto decreto Lamorgese)<sup>21</sup>, che permette al governo di “limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale” per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Convenzione di Montego Bay).

Tuttavia, il nuovo decreto-legge n. 1/2023 esclude il divieto di navigazione per le operazioni di soccorso qualora queste vengano comunicate con immediatezza al Centro di coordinamento per il soccorso marittimo, sia dello Stato di competenza, sia dello Stato a cui appartiene la nave, purché siano soddisfatte alcune condizioni, tra le quali:<sup>22</sup>

- La nave che svolge regolarmente le suddette attività (salvataggio e soccorso) deve essere autorizzata dalle autorità del paese di appartenenza e deve soddisfare i requisiti tecnico-nautici per garantire una navigazione sicura;
- Devono essere fornite, in maniera tempestiva, le informazioni relative alla possibilità di richiedere asilo politico, anche internazionale, alle persone soccorse;
- Durante l'evento, si dovrebbe richiedere immediatamente che venga assegnato un porto in cui sbarcare e che questo, una volta indicato, sia raggiunto senza ritardo;
- Alle autorità marittime e alle forze dell'ordine devono essere fornite informazioni dettagliate per ricostruire l'intera operazione di soccorso;
- Le operazioni di soccorso (incluse quelle di ricerca) dovrebbero essere svolte in maniera tale da non procurare situazioni di pericolo tra i passeggeri a bordo e da non impedire un arrivo tempestivo al porto di sbarco.

È importante ricordare che molte di queste condizioni erano già previste prima dell'entrata in vigore del decreto e venivano già attuate dalle navi umanitarie. Quest'ultime contattano immediatamente i centri marittimi competenti dell'area in cui si verifica l'evento per ottenere indicazioni su un porto sicuro in cui far sbarcare le persone soccorse (lett. c). Tuttavia, se l'indicazione proviene dalla Libia, considerata a tutti gli effetti un luogo non

---

<sup>21</sup> Gazzetta Ufficiale, D.L. 21 ottobre 2020, n.130, Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale:  
[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie\\_generale/originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)

<sup>22</sup> Ivi, pag. 21

sicuro, come riconosciuto da organizzazioni come l'ONU, l'UNHCR e l'OIM, non viene seguita.

Il vero problema nella pratica è esattamente opposto: sono i Centri a non rispondere tempestivamente alle richieste di avere un porto sicuro o a rimpallarsi le competenze l'un l'altro, lasciando le navi umanitarie in attesa con le persone a bordo in mare per diversi giorni. Ad ogni modo, le navi umanitarie forniscono sempre informazioni precise sulle operazioni di soccorso.

Il decreto-legge, quindi, non introduce nulla di nuovo. Per quanto concerne le autorizzazioni alla navigazione rilasciate dagli Stati di bandiera, tutte le navi umanitarie rispettano già i requisiti e possiedono le certificazioni statutarie richieste. Inoltre, una recente sentenza della Corte di giustizia, datata 1° agosto 2022, ha chiarito che certificazioni diverse non possono essere richieste, ma solo quelle che vengono rilasciate dallo Stato di appartenenza, così come bisogna attenersi a ciò che prevedono le Convenzioni Internazionali riguardo alle imposizioni tecniche. Ciò significa che non è legittimo fermare le navi che prestano soccorso per violazione di questa condizione, come previsto astrattamente dall'art. 2-quater e ss. del d.l. n. 130/2022<sup>23</sup>, modificato poi dal d.l. n. 1/2023.<sup>24</sup>

Per quanto concerne i salvataggi, il testo prevede che le navi debbano comunicare alle autorità dello Stato a cui appartengono e al centro di coordinamento competente, spesso l'Italia, come il salvataggio sia avvenuto (specificandone le dinamiche) e richiedere l'assegnazione di un porto in cui poter sbarcare, il quale una volta assegnato deve essere immediatamente raggiunto. Tuttavia, il porto assegnato non deve necessariamente essere il più vicino al punto in cui si trova l'imbarcazione al momento del salvataggio, il che può rendere più difficile per le organizzazioni umanitarie effettuare ulteriori operazioni di soccorso.

Durante l'esame parlamentare del decreto-legge, uno degli aspetti più dibattuti è stato proprio il porto di sbarco assegnato alle navi delle ONG. Infatti, il Governo Meloni ha indicato Ancona, Ravenna e La Spezia come porti di sbarco per le navi di organizzazioni umanitarie, mentre in passato i migranti sbarcavano soprattutto in Sicilia, Puglia e Calabria.

---

<sup>23</sup> Ivi, pag. 21

<sup>24</sup> Ivi, pag. 21

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato, in diverse occasioni, che l'obiettivo del Governo è di ridurre il sovraffollamento nei porti della Sicilia evitando di trasferire i migranti dal meridione verso il settentrione del Paese a spese dello Stato. Tuttavia, vi sono già state delle eccezioni a questa strategia effettuate dal Governo, come nel caso di alcuni migranti sbarcati a La Spezia, dopo essere stati salvati dalla nave dell'ONG Geo Barents, e poi trasportati in pullman a Foggia.

Inoltre, il decreto impone alle navi delle ONG di soddisfare vari requisiti, tra cui il possesso delle certificazioni e dei documenti rilasciati dalle autorità dello Stato di bandiera, l'informazione dei migranti sulla richiesta di protezione internazionale e la raccolta delle loro generalità da mettere a disposizione delle autorità al momento dello sbarco.

Infine, il decreto ha previsto anche varie sanzioni per le navi delle organizzazioni non governative che non rispettano le nuove norme, tra cui una multa che va da diecimila a cinquantamila euro per i comandanti, i proprietari e i gestori delle navi che violano le disposizioni. In caso di violazioni ripetute, potrebbe essere imposto il fermo amministrativo della nave fino a due mesi, e addirittura la confisca della stessa. Se il comandante o l'armatore non forniscono alle autorità le informazioni richieste, potrebbe essere applicata una multa da duemila a diecimila euro e il fermo amministrativo per 20 giorni, prorogabile fino a due mesi in caso di ripetute violazioni.<sup>25</sup>

È importante notare che i migranti salvati dalle ONG rappresentano solo una minoranza rispetto al totale delle persone che sbarcano in Italia, poiché oltre il 90% dei migranti giunge nel Paese autonomamente o grazie all'assistenza delle autorità competenti.

Con riguardo all'iter legislativo, il 23 febbraio il Senato ha dato il via libera definitivo alla conversione in legge del "decreto ONG", che stabilisce nuove norme riguardanti i soccorsi in mare effettuati dalle navi delle ONG. L'approvazione è stata raggiunta con 84 voti favorevoli e 61 contrari. Precedentemente, il 15 febbraio, il testo era già stato approvato dalla Camera, successivamente alla questione di fiducia posta dal Governo. Ora, la legge è diventata effettivamente operativa.

---

<sup>25</sup> Ivi, pag. 21

Strettamente legato alla questione delle ONG vi è il coinvolgimento che ha visto il governo Meloni con una crisi diplomatica con la Francia riguardante lo sbarco della nave Ocean Viking della ONG francese SOS Méditerranée. Inizialmente, la nave era diretta verso l'Italia, ma il Governo italiano non aveva dato l'autorizzazione allo sbarco credendo che la Francia avesse già assegnato il porto di Tolone. Tuttavia, sembra che non ci fosse alcun accordo tra i due paesi. Il Governo italiano aveva preso questa decisione basandosi su una notizia dell'agenzia di stampa, la quale però non era stata né smentita né confermata dal Governo francese. La nave è infine attraccata in Francia, ma ciò ha suscitato una reazione molto dura del Governo italiano, il quale ha sospeso il "meccanismo volontario di solidarietà" con l'Italia, attraverso il quale la Francia si era impegnata ad accogliere tremilacinquecento migranti. Nonostante un colloquio telefonico tra Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella, la crisi non è stata completamente risolta.

Numerose sono state le critiche verso questo decreto, sia da parte delle ONG, che della comunità cattolica e di esponenti del panorama giuridico.<sup>26</sup> Andando in ordine, Emergency, è un'associazione indipendente nata nel 1994 per offrire cure e soccorsi gratuiti e di elevata qualità alle vittime di guerre e della povertà. Questa ha criticato le misure del provvedimento, sostenendo che le restrizioni ridurranno drasticamente la capacità delle navi di salvare vite in mare, portando ad un aumento dei costi dei soccorsi per le ONG. Inoltre, l'associazione ha sottolineato che le nuove regole potrebbero violare l'obbligo internazionale di prestare soccorso in caso di segnalazioni di altre imbarcazioni che si trovano in pericolo in mare. Obbligazioni che tutte le imbarcazioni in mare, inclusi i soccorritori umanitari, hanno l'onere di rispettare. Emergency ha anche evidenziato che lo staff delle navi dovrebbe accogliere solo l'interesse (eventuale) delle persone a bordo di richiedere asilo. Infatti, secondo le linee guida dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO), qualsiasi attività al di fuori della ricerca e del salvataggio dovrebbe essere gestita non dal personale delle navi umanitarie ma dalle autorità competenti sulla terraferma. L'organizzazione ha sottolineato che ostacolare il lavoro umanitario che ha

---

<sup>26</sup> Alliva S., L'Espresso, Cosa prevede il decreto Ong del governo Meloni. E perché non risolverà nulla, 2023: [https://espresso.repubblica.it/attualita/2023/01/03/news/decreto\\_ong\\_governo\\_meloni-381937960/](https://espresso.repubblica.it/attualita/2023/01/03/news/decreto_ong_governo_meloni-381937960/)

come unico obiettivo la messa in salvo delle persone, non ha spiegazioni se non in termini di consenso politico. Emergency ha ribadito il suo impegno nel rispetto del diritto internazionale e nazionale per continuare a salvare vite umane.

Il decreto-legge è stato criticato anche dalla comunità cattolica, come dichiara monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione Cei per le Migrazioni: «Questo decreto è costruito sul nulla e cadrà presto. È paradossale che le navi delle ONG, che in passato hanno garantito sicurezza ad almeno il 10% delle persone sbarcate in Italia ed Europa, siano ora considerate strumenti di insicurezza»<sup>27</sup>. Nel frattempo, l'organizzazione non governativa Sea-Eye ha annunciato una battaglia, sostenendo che non avrebbe aderito ad alcun codice di condotta illegale o a qualsiasi direttiva ufficiale che violi il diritto internazionale o le leggi del suo paese di bandiera, ovvero la Germania. La ONG ha rifiutato il decreto, temendo che si potessero creare dei conflitti con le autorità italiane, nella speranza di ricevere protezione da parte del Governo del suo paese.

Un parere più tecnico è stato espresso dal giurista Vassallo, precedentemente professore di Diritto presso l'Università di Palermo e specializzato in asilo politico. Egli ha sottolineato che l'introduzione di soccorsi basati su una selezione, come espresso nel decreto, violano il valore fondamentale della tutela della vita umana che, come più volte ribadito, è stabilito nelle convenzioni internazionali.

Secondo il professore, viene citato frequentemente e a sproposito il valore della salvaguardia e della tutela dei diritti umani, con l'intento di dare una giustificazione ad accordi stipulati con paesi che in realtà non rispettano suddetti rapporti, ma anzi adottano misure criminali per contrastare i soccorsi in mare. Inoltre, ha sottolineato che l'articolo 16 del Protocollo Onu contro il traffico di esseri umani obbliga gli Stati membri ad adottare misure che risultino adeguate alla tutela e alla salvaguardia dei diritti delle vittime di tratte di persone, in modo tale da garantire il diritto primario e fondamentale alla vita e, di conseguenza, il diritto di non essere torturati o di subire trattamenti che ledono la dignità umana. Insistendo sulle cifre che vengono pagate ai trafficanti o sulla complicità che hanno le ONG, legittimando al tempo stesso accordi con altri paesi in modo tale da contrastare l'immigrazione irregolare e difendere i propri confini, non si fa

---

<sup>27</sup> Ivi, pag. 25

altro che violare le norme internazionali che regolano la questione dei flussi migratori e i soccorsi in mare, come quelle riportate nei vari protocolli delle organizzazioni internazionali come l'ONU.

Nonostante però il recente decreto anti-Ong del Governo italiano, i soccorsi e gli sbarchi di migranti stanno continuando senza particolari interruzioni. Il 3 gennaio 2023 a Lampedusa è stato registrato l'approdo di cinquecento migranti in ventiquattro ore, numeri allarmanti guardando alla capienza del centro di accoglienza.

A rendere più completo questo scenario, vi sono le dichiarazioni di un ricercatore presso l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), ovvero Matteo Villa, il quale afferma che le misure adottate dal Governo italiano, non solo sono pericolose, ma anche superflue, visto che non avranno alcun impatto sui flussi migratori.

Villa sostiene che le ONG non hanno un effetto significativo sulle partenze dei migranti e che sono le condizioni meteo-marine a influenzare principalmente la migrazione. Le statistiche raccolte dal ricercatore mostrano che meno del 15% delle persone sbarcate in Italia tra il 2018 e il 2021 sono state soccorse dalle ONG, e durante il Governo Meloni questa percentuale è scesa addirittura sotto il 10%. Al contrario, il 90% dei migranti arriva autonomamente, dunque senza l'aiuto delle ONG.<sup>28</sup>

Il decreto contro le ONG sembra essere, secondo alcuni, un provvedimento superfluo, in quanto non ha la capacità di influire sulle condizioni meteo-marine che determinano gli sbarchi di migranti sulle coste italiane. Il flusso migratorio è un fenomeno complesso che non può essere bloccato, ma può essere compreso. Inoltre, l'instabilità politica nei paesi da cui provengono è un fattore che incide sulle migrazioni, e quest'anno si registra un aumento degli arrivi dall'Egitto rispetto alla Tunisia. Infine, quasi il 40% dei migranti proviene dal Nord Africa.

---

<sup>28</sup> Ivi, pag. 25

## 2. NORMATIVA INTERNAZIONALE E MISURE E ARGOMENTAZIONI DI TIPO GIURIDICO MENZIONATI

Il recente provvedimento si inserisce in un contesto normativo che negli ultimi anni ha visto l'approvazione di molteplici disposizioni riguardanti l'immigrazione e il diritto d'asilo. In particolare, nella XVIII legislatura, i decreti-legge n. 113 del 2018 e n. 53 del 2019 (noti come D.L. Sicurezza 1 e 2, emanati dal governo Conte I) hanno affrontato diversi aspetti relativi all'immigrazione, tra cui il modo in cui i migranti vengono accolti (compresa la lotta all'immigrazione irregolare), le condizioni per la protezione internazionale (sostituendo il permesso di soggiorno per motivi umanitari con altre tipologie di permessi, legati a casi specifici).

Tuttavia, il governo Conte II ha modificato tale disciplina con il decreto-legge n. 130 del 2020<sup>29</sup>, introducendo alcune modifiche significative come: la previsione che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possano avvenire in presenza di rischi di violazione delle norme costituzionali o internazionali; la riduzione del periodo massimo di permanenza nei CPR a 90 giorni; la soppressione della possibilità di vietare l'ingresso e la sostituzione del SIPROIMI con il sistema di accoglienza e integrazione SAI, al quale i richiedenti protezione internazionale hanno di nuovo accesso.

Tuttavia, la disciplina riguardante la limitazione o il divieto per le navi mercantili è stata modificata dal decreto-legge n. 130 del 2020, il quale prevede la possibilità che il provvedimento si riferisca alla navigazione delle stesse, ampliando il ricorso alla Convenzione di Montego Bay a tutte le situazioni in cui si verificano motivi di ordine e sicurezza pubblica, mentre risultano escluse dal divieto le operazioni per soccorrere. Inoltre, le sanzioni precedentemente previste sono state abrogate e sostituite dalla disciplina vigente del Codice della Navigazione, che prevede la reclusione per le violazioni dell'ordinanza del Ministro dell'Interno, fino a due anni, nonché l'imposizione di una multa pecuniaria.

Con riguardo al contenuto, nello specifico, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1<sup>30</sup>, in esso vi sono misure urgenti in materia di navigazione delle navi delle ONG nelle acque territoriali, che sono impegnate nel soccorso marittimo.

---

<sup>29</sup> Ivi, pag. 21

<sup>30</sup> Ivi, pag. 21

In sintesi, il decreto-legge n. 1 del 2023 modifica l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 130 del 2020 per definire le condizioni in cui le attività di recupero di persone in mare da parte delle navi possono essere considerate conformi alle convenzioni. In questo caso, non è possibile imporre limitazioni o divieti di navigazione delle navi in mare territoriale. Tra le condizioni vi sono la richiesta immediata dell'assegnazione del porto di sbarco, il raggiungimento tempestivo del porto assegnato, la tempestiva informazione alle persone a bordo sulle possibilità di richiedere la protezione internazionale e la raccolta dei dati pertinenti. L'articolo prevede anche sanzioni amministrative per la violazione del divieto di navigazione e l'introduzione di una nuova sanzione in caso di mancata risposta alle informazioni richieste o di mancata ottemperanza alle indicazioni impartite.

Inoltre, l'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria; invece, l'articolo 3 riguarda l'entrata in vigore del provvedimento, che è avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 3 gennaio 2023.

Durante l'esame in sede referente, sono state apportate alcune modifiche al testo, tutte riguardanti l'articolo 1, comma 1, lettera b).<sup>31</sup> Queste mirano a:

- specificare che le navi devono possedere le "certificazioni e i documenti" rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di bandiera, invece di "autorizzazioni o abilitazioni" come previsto dal testo originale. Inoltre, è stato specificato che le navi devono mantenere la conformità a tali certificazioni e documenti per garantire la sicurezza, la prevenzione dell'inquinamento, la certificazione e l'addestramento del personale marittimo, nonché le condizioni essenziali per un corretto svolgimento del lavoro a bordo.
- La necessità che venga specificato che a richiedere le informazioni insieme alle indicazioni da ottemperare per l'applicazione della sanzione prevista al comma 2-sexies, possa anche essere la struttura nazionale che coordina le attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione irregolare o anche le autorità competente per soccorrere e ricercare in mare;

---

<sup>31</sup> Senato della Repubblica, A.S. 553: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori", 2023: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01369534.pdf#page=5>

- Previsione dell'applicazione della sanzione di cui al comma 2-sexies qualora si accerti la mancanza di almeno una delle condizioni necessarie per considerare la conformità delle attività svolte dalle navi che soccorrono in mare ed effettuano operazioni di salvataggio, secondo le convenzioni internazionali di cui al comma 2-bis, dopo che il porto di sbarco è stato assegnato.
- come previsto dal comma 2-septies, deve essere specificato che il prefetto competente per l'irrogazione delle sanzioni è quello che opera nel luogo in cui la violazione è stata accertata.
- deve essere previsto che i proventi che derivano da suddette sanzioni vengano destinati al fondo specifico dei contributi previsti per i comuni che devono gestire i flussi migratori, data la loro posizione geografica (si trovano ad esempio al confine con altri paesi oppure a ridosso delle coste in cui vi sono sbarchi di migranti). In particolare, il suddetto fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 795, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

Questo provvedimento potrebbe essere contrario alle normative internazionali, tra cui la Convenzione di Ginevra, la Convenzione di Amburgo, la Convenzione sul Diritto del Mare e la Convenzione di Dublino, così come all'articolo 10 della nostra Costituzione.<sup>32</sup> Uno dei principi fondamentali sanciti dalla Convenzione di Ginevra è il principio di non respingimento (*non-refoulement*), che vieta di respingere una persona che cerca protezione verso luoghi dove la sua vita e la sua libertà sarebbero minacciate. Il divieto di rinviare una persona verso un luogo in cui rischia di subire persecuzioni è di fondamentale importanza, tanto che l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra non può essere soggetto a riserve, come stabilito dall'articolo 42 della stessa.

Il principio di *non-refoulement* viene applicato non solo ai rifugiati riconosciuti, ma anche ai richiedenti asilo in attesa della decisione finale sul loro status, poiché il riconoscimento dello status di rifugiato è dichiarativo e non costitutivo. Inoltre, il diritto d'asilo è esplicitamente previsto dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione italiana, in cui si afferma che una persona straniera ha diritto ad ottenere l'asilo politico in Italia nel caso

---

<sup>32</sup> Gentilucci P., Diritto.it, Il nuovo decreto immigrazione e il ruolo delle ONG, 2023: <https://www.diritto.it/il-nuovo-decreto-immigrazione-e-il-ruolo-delle-ong/>

in cui venga riconosciuto un impedimento nell'esercizio della libertà e della democrazia nel proprio paese d'origine.

In seguito, in conformità all'articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ogni individuo ha il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Questa norma riconosce l'importanza fondamentale del diritto alla vita, che è strettamente legato alla persona umana e ha un valore assoluto.

Firmata ad Amburgo il 27 aprile 1979, la Convenzione Internazionale sulla Ricerca e il Salvataggio Marittimo (SAR) è in vigore dal 22 giugno 1985, elaborata dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) che si pone il fine di proteggere la sicurezza, con particolare riguardo alla navigazione mercantile, con particolare riferimento alle operazioni di soccorso marittimo. In Italia, è il Corpo delle Capitanerie di Porto ad essere ricoperto per legge delle funzioni SAR in mare. Esso svolge principalmente compiti legati alla polizia giudiziaria e all'utilizzo civile del mare, tra cui funzioni amministrative e di guardia costiera.<sup>33</sup>

Inoltre, Il provvedimento in questione prevede che le navi raccolgano le intenzioni dei migranti di richiedere protezione internazionale. Tuttavia, bisogna considerare la possibilità di inutilità di questa attività, poiché, a seguito di uno sbarco in un porto italiano, si andrebbe ad applicare la Convenzione di Dublino, consentendo ai migranti di presentare una richiesta di protezione e di asilo politico. Tuttavia, la normativa non risulta del tutto chiara, rendendo necessario che arrivino le circolari ministeriali per una valutazione più precisa.

Come già specificato, la Convenzione di Dublino è un trattato internazionale multilaterale in materia di diritto d'asilo che prevede la determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri della Comunità Europea.<sup>34</sup>

Dall'analisi della normativa emerge chiaramente che la raccolta delle intenzioni di richiedere la protezione internazionale sulla nave che effettua il soccorso potrebbe essere in conflitto con il Regolamento di Dublino e anche con l'art. 10 della Costituzione Italiana, il quale stabilisce che l'ordinamento giuridico italiano è conforme alle norme del diritto

---

<sup>33</sup> Ivi, pag. 30

<sup>34</sup> Ivi, pag. 20

internazionale e che la legge in conformità alle norme e ai trattati internazionali regola la condizione giuridica della persona straniera.

In aggiunta, richiedere alle navi di soccorso di dirigersi immediatamente verso il porto di sbarco per completare l'operazione di salvataggio come previsto dalle lettere d) ed f) dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge n.1/2023, potrebbe comportare un reato di omissione di soccorso ai sensi dell'art. 593 del Codice penale, oltre a violare le norme internazionali in materia. Pertanto, si ritiene che il riferimento generale alle convenzioni internazionali sull'argomento nell'articolo 1, comma 2-bis, del sopracitato decreto-legge non sia sufficiente per risolvere le questioni di illegalità sollevate.

# CAPITOLO III

## 1. ANALISI DEL GIORNALE “LIBERO”

Libero è un quotidiano italiano indipendente che tratta principalmente i temi della politica e dell’attualità, fondato da Vittorio Feltri e da Alessandro Sallusti nel 2000. La sede è collocata a Milano.

Feltri è stato fino al 2009 anche il suo direttore e editore, lasciando poi il posto a Maurizio Belpietro.

Questo quotidiano si definisce di orientamento liberale-conservatore, e viene collocato politicamente nell’area del centrodestra.

La redazione della testata è composta da 20 giornalisti professionisti e da 20 praticanti, tra cui nomi troviamo quelli di Gianluca Marchi, che ne è anche caporedattore centrale e quello di Renato Farina, ex deputato nelle liste del PdL, che ne è vicedirettore.

La struttura del quotidiano è divisa in otto sezioni: Primo piano, Italia, Esteri, Economia, Salute, Spettacolo, Sport e una rubrica curata da Fausto Carloti che ha il nome di “Le Lettere”.

Secondo il giudizio di diversi osservatori lo stile di Libero è definito come caustico e pungente, talvolta aggressivo e la critica che più spesso gli viene rivolta è quella di scrivere titoli sempre “eccessivi” e “fuorvianti”. Molto spesso, infatti, si è trovato sotto i riflettori proprio per le parole forti che utilizza e per i suoi articoli di carattere populista. Diverse volte, inoltre, i titoli hanno suscitato l’indignazione dei lettori poiché offensivi nei confronti delle minoranze. Di seguito alcuni esempi:

- Il 14 novembre 2015, dopo gli attentati di Parigi, la prima pagina di Libero si apre con il titolo “Bast\*\*\*i islamici”, offendendo i fedeli musulmani e la comunità islamica tutta.<sup>35</sup>
- Il 6 settembre 2017 il quotidiano pubblica in prima pagina il titolo “Dopo la miseria portano malattie”, l’articolo raccontava di una bimba morta di malaria, malattia scomparsa dal panorama italiano negli anni ’50. Il chiaro riferimento è

---

<sup>35</sup> Messina M, La Stampa, Titolo in prima pagina su Libero “Bastardi islamici”: Belpietro assolto a Milano, 2017: <https://www.lastampa.it/cronaca/2017/12/18/news/titolo-in-prima-pagina-su-libero-bastardi-islamici-belpietro-assolto-a-milano-1.34084729/>

rivolto agli immigrati sul suolo italiano, accusati di diffondere infezioni e malattie. O ancora “La verità sui neri irrita” e “Malaria importata: le prove”.<sup>36</sup>

- L’11 gennaio 2019, riferendosi alle cariche di Presidente della Repubblica, Premier e Presidente della Camera ricoperti da esponenti provenienti dal Sud Italia, il titolo è “Comandano i terroni”.<sup>37</sup>
- Il 23 gennaio 2019 il titolo in prima pagina riporta testuali parole: “Calano il fatturato e il pil ma aumentano i gay”.<sup>38</sup>

Inoltre, molto spesso, sono stati accusati di generare terrorismo psicologico tra i lettori e di diffondere “fake news”, vale a dire notizie non veritiere, tendenziose e/o fuorvianti. Tutto ciò, secondo la critica, con lo scopo di incitare l’odio verso le minoranze e influenzare l’opinione pubblica.

In conclusione, a giudizio di esperti del settore, viene sovente considerato inaffidabile e talvolta di parte, scorretto nel riportare i fatti accaduti e il linguaggio utilizzato viene considerato troppo aggressivo.

---

<sup>36</sup> Huffpost, "Dopo la miseria portano le malattie", l'apertura di Libero sulla bambina morta di malaria "offende" il web, 2017: <https://www.huffingtonpost.it/2017/09/06/dopo-la-miseria-portano-le-malattia-apertura-di-libero-sulla-bambina-morta-di-malaria-offende-il-web-a-23198507/>

<sup>37</sup> Huffpost, "Comandano i terroni". Il titolo di Libero fa indignare la rete, 2019: <https://www.huffingtonpost.it/2019/01/11/comandano-i-terroni-il-titolo-di-libero-fa-indignare-la-rete-a-23640161/>

<sup>38</sup> Huffpost, "Cala il Pil, aumentano i gay". Il titolo di Libero suscita la reazione della rete, 2019: <https://www.huffingtonpost.it/2019/01/23/cala-il-pil-aumentano-i-gay-il-titolo-di-libero-suscita-la-reazione-della-rete-a-23650362/>

## 2. ANALISI DEL GIORNALE “IL FATTO QUOTIDIANO”

“Il Fatto Quotidiano” è il secondo giornale che si è voluto prendere in considerazione per il confronto giornalistico che avverrà nel prossimo paragrafo.

Anche in questo caso si tratta di un quotidiano, fondato da Marco Travaglio, Bruno Tinti, Peter Gomez, Antonio Padellaro e Marco Lillo nel 2009. A ricoprire il ruolo di direttore è stato Padellaro fino al febbraio 2015, mese in cui passa la staffetta a Travaglio, che aveva già ricoperto i ruoli di condirettore e vicedirettore. La redazione principale si trova a Milano.

Gli osservatori collocano, invece, questo giornale più a sinistra, affermando che si trova politicamente più vicino al Movimento 5 Stelle.

La redazione è composta da Peter Gomez (responsabile anche del sito web), Marco Lillo, ovviamente, e tra gli altri nomi troviamo quelli di Barbara Spinelli, Daniele Luttazzi, Tomaso Montanari, Massimo Fini ed una serie di altri giornalisti e collaboratori.

A differenza del quotidiano “Liberò”, questo giornale riscontra valutazioni più positive sia da parte di critici che dell’opinione pubblica stessa. Lo stile de “Il Fatto Quotidiano” viene definito schietto ma imparziale, innovativo, di facile comprensione sia per le persone istruite che per quella fetta di popolazione meno educata.

Inoltre, la percentuale di affidabilità viene giudicata più alta, insieme al livello di fiducia dei lettori.

Un fattore importante, però, da considerare è il fatto che spesso questo giornale è stato giudicato troppo critico e intento a screditare il governo di destra in carica.

Un esempio perfetto ce lo fornisce un articolo del 2 febbraio 2023 dal titolo “I primi cento giorni del governo: ripresa economica? Lo pensano solo Meloni e i suoi”.<sup>39</sup>

Si può quindi appurare il fatto che il quotidiano “Liberò” sia più assecondante nei confronti dell’attuale governo Meloni, mentre invece il quotidiano “Il Fatto Quotidiano” sia sicuramente più critico rispetto all’operato dell’esecutivo odierno.

---

<sup>39</sup> Pomini M. Il Fatto Quotidiano, I primi cento giorni del governo: ripresa economica? Lo pensano solo Meloni e i suoi, 2023: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/02/i-primi-cento-giorni-del-governo-ripresa-economica-lo-pensano-solo-meloni-e-i-suoi/6983074/>

### 3. CONFRONTO TRA LE DUE TESTATE GIORNALISTICHE

Dopo aver analizzato singolarmente le testate giornalistiche scelte, si pone l'attenzione sull'operato concreto svolto da quest'ultime.

A tale scopo sono stati approfonditi tre avvenimenti distinti durante il neo-governo Meloni, attraverso l'esame di tre coppie di articoli.

I criteri di analisi che verranno utilizzati sono, nello specifico, tre:

- Titolo
- Contenuto
- Linguaggio e affidabilità

Il contenuto di questi articoli tratta nel primo caso il numero di sbarchi avvenuti nel mese di gennaio, nel secondo caso il naufragio di Crotona e nel terzo caso le dichiarazioni del Ministro dell'Interno Piantedosi del 23 febbraio 2023.

#### I TITOLI

Riguardante il primo caso, il primo articolo che viene preso in esame è un articolo del 28 gennaio 2023. Il titolo di Libero riporta testuali parole: "Piantedosi, le Ong in ginocchio: il "capolavoro" in pochi giorni".<sup>40</sup> Il confronto viene fatto con un articolo de Il Fatto Quotidiano, che il 9 gennaio scriveva "Sbarchi, nel 2023 è già record. 54% soccorso dalla Guardia costiera, ma il governo pensa alle Ong che ne salvano il 10%".<sup>41</sup>

Quello che emerge da queste due attestazioni è che siano stati raccontati e/o interpretati i dati ufficiali in due modalità opposte. Da una parte, infatti, si parla di capolavoro, come se gli sbarchi fossero diminuiti sotto il governo Meloni, mentre dall'altra si parla di sbarchi record. Ciò anche se entrambi i giornali citano la stessa fonte: il Viminale.

Nel secondo caso, Libero scrive "Crotona, gli sciacalli della sinistra usano i morti: "Vero Meloni?""<sup>42</sup> riferendosi allo sbarco sulle coste di Cutro (KR), mentre Il Fatto Quotidiano

---

<sup>40</sup> Gonzato A., Libero Quotidiano, Piantedosi, le Ong in ginocchio: il "capolavoro" in pochi giorni, 2023: <https://www.liberoquotidiano.it/news/terra-promessa/34683955/piantedosi-ong-ginocchio-capolavoro-giorni.html>

<sup>41</sup> Baraggino F., Il Fatto Quotidiano, Sbarchi, nel 2023 è già record. Il 54% soccorso dalla Guardia costiera, ma il il governo pensa alle Ong che ne salvano il 10%, 2023: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/09/sbarchi-nel-2023-e-gia-record-il-54-soccorso-dalla-guardia-costiera-ma-il-il-governo-pensa-alle-ong-che-ne-salvano-il-10/6930215/>

<sup>42</sup> Autore Sconosciuto, Libero Quotidiano, Crotona, gli sciacalli della sinistra usano i morti: "Vero Meloni?", 2023: <https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/35010356/crotona-sciacalli-sinistra-usano-morti-vero-meloni.html>

per parlare dello stesso caso di cronaca scrive “Naufragio Crotone, il racconto dei migranti: “Le condizioni del mare peggioravano, ma gli scafisti non volevano chiamare i soccorsi””<sup>43</sup>. Qui l’attenzione viene posta sia sul linguaggio aggressivo utilizzato da Libero che sul diverso modo di raccontare i fatti.

Terzo ed ultimo caso, le dichiarazioni del Ministro dell’Interno Piantedosi del 23 gennaio 2023 riguardanti i risultati raggiunti dal governo. “Matteo Piantedosi, la rivelazione: “Cosa abbiamo evitato all’Italia””<sup>44</sup>, questo il titolo pubblicato da Libero, e intanto Il Fatto Quotidiano scriveva “Migranti, Piantedosi: “Abbiamo evitato il triplo degli sbarchi nel 2023”. Ma rispetto al 2022 gli arrivi sono più che raddoppiati”<sup>45</sup>. Come già specificato, anche in questo caso i titoli sembrano riportare due interviste differenti, ma in realtà è stato preso in esame il medesimo intervento del Ministro dell’Interno.

## I CONTENUTI

Il contenuto del primo articolo, quello sulle migrazioni registrate a gennaio 2023 nel nostro Paese, ritrae in parte la dichiarazione che faceva intendere il titolo. Il pezzo si apre con un’asserzione decisa e all’apparenza chiara: “Il vento è cambiato”, così scrive Alessandro Gonzato, e ancora “La strategia Piantedosi funziona, da un anno all’altro, da un governo all’altro - da un ministro all’altro - gli sbarchi dalle navi Ong sono dimezzati.” I dati sono provenienti dal Viminale, quindi la narrazione fin qui sembra corretta. Solo in seguito viene specificato che in realtà in numero è in aumento rispetto agli anni precedenti, e Gonzato riporta “Certo: il numero complessivo degli arrivi clandestini è aumentato rispetto a 12 mesi fa, da 2.250 a 4.452- anche questo è un dato oggettivo - anche se va detto che incidono la stretta agli irregolari imposta negli ultimi mesi dalla Spagna (il premier socialista Sanchez è stato criticato dalla stessa sinistra) e dalla Grecia.”

---

<sup>43</sup> Autore Sconosciuto, Il Fatto Quotidiano, Naufragio Crotone, il racconto dei migranti: “Le condizioni del mare peggioravano, ma gli scafisti non volevano chiamare i soccorsi”, 2023:

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/28/naufragio-crotone-migranti-racconto-verbali/7080872/>

<sup>44</sup> Autore Sconosciuto, Libero Quotidiano, Matteo Piantedosi, la rivelazione: "Cosa abbiamo evitato all'Italia", 2023: <https://www.liberoquotidiano.it/news/terra-promessa/34978670/matteo-piantedosi-immigrazione-cosa-abbiamo-evitato-italia.html>

<sup>45</sup> Rosini G., Il Fatto Quotidiano, Migranti, Piantedosi: “Abbiamo evitato il triplo degli sbarchi nel 2023”. Ma rispetto al 2022 gli arrivi sono più che raddoppiati, 2023:

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/23/migranti-piantedosi-abbiamo-evitato-il-triplo-degli-sbarchi-nel-2023-ma-rispetto-al-2022-gli-arrivi-sono-piu-che-raddoppiati/7074990/>

Andando avanti nella lettura dell'articolo, poi, su una frase si sofferma l'attenzione, e cioè "Le Ong non ci stanno, protestano perché vorrebbero sceglierla ancora loro la destinazione finale, che sarebbe sempre la stessa, la Sicilia, così da continuare a fare la spola agevolmente con la Libia e la Tunisia come accadeva con la sinistra al Viminale e a Palazzo Chigi". Le informazioni riportate sono false, perché il diritto internazionale prevede che le navi sbarchino nel porto più vicino, che è rappresentato, appunto, dai porti siciliani. Non è quindi una scelta delle Ong per una spola più agevole, anche perché capita, a volte, che le Ong non riescano ad effettuare salvataggi. L'articolo de Il Fatto Quotidiano invece ci racconta dei dati un po' diversi, pur riferendosi solo ai primi nove giorni del mese. Infatti, Franz Baraggino scrive che "Nei primi giorni dell'anno gli sbarchi di migranti sono dieci volte quelli registrati nello stesso periodo del 2022. I dati sono quelli del Viminale e al 9 gennaio indicano 3.673 persone sbarcate rispetto alle 378 arrivate alla stessa data dell'anno scorso e alle 287 del 2021". Inoltre, l'autore più avanti usa una frase che denota i toni critici nei confronti del governo Meloni, perché ci dice "Ma soprattutto un misero bottino per chi si è insediato al grido di "è finita la pacchia" e si ritrova con gli sbarchi in aumento esponenziale". In aggiunta, Baraggino approfondisce l'argomento degli sbarchi, parlando non solo di quelli effettuati da Ong, ma anche di quelli fatti dalla Guardia Costiera. Cita più volte le convenzioni e il diritto internazionali e in generale l'argomento viene affrontato più profondamente e toccando varie tematiche. Per quanto riguarda la coppia di secondi articoli, la prima sostanziale differenza è la lunghezza degli articoli. Il pezzo di Libero risulta essere molto breve. Il contenuto, ancora una volta, fa trapelare la posizione di opposizione rispetto alla sinistra e, di conseguenza, la vicinanza rispetto all'esecutivo. L'autore è sconosciuto ma quest'ultimo apre l'articolo scrivendo "La morte di diversi migranti di fronte alle coste di Crotone viene usata dalla sinistra per attaccare il governo Meloni.". Una frase che appare forte e priva di empatia, e per giunta, l'articolo prosegue affermando che le parole del segretario nazionale di Sinistra Italiana riguardo i possibili salvataggi "hanno il sapore di veleno, quel veleno che la sinistra usa strumentalizzando tutto, pure i morti in fondo al mare". L'articolo non risulta informativo, né completo. Intanto, quello pubblicato da Il Fatto quotidiano si sofferma molto sui verbali dei migranti sopravvissuti al naufragio, attraverso i quali racconta l'intero naufragio con l'obiettivo di ricostruire i fatti.

L'ultima coppia di articoli presi in esame riguardano le dichiarazioni del Ministro dell'Interno Piantedosi, intervistato a Il Giornale. Mentre Libero ne parla quasi come a volerlo elogiare, trattandolo come una "rivelazione", Il Fatto Quotidiano dopo aver riportato le parole di Piantedosi le smentisce anche, scrivendo "Mentre il ministro esulta per aver "impedito il triplo degli sbarchi", come titola il quotidiano milanese, è il cruscotto statistico giornaliero del dicastero che lui stesso guida a raccontare una realtà diversa". Viene nuovamente dimostrato come le due testate giornalistiche seguano linee totalmente diverse, anzi opposte, sia nella narrazione degli eventi che nelle modalità.

### LINGUAGGIO E AFFIDABILITÀ

Come già emerso dalle analisi fatta a entrambi i giornali, sia lo stile che la credibilità di questi ultimi risulta essere molto dissimile e discorde. In tutti e tre gli articoli di Libero presi in esame il linguaggio utilizzato è forte, spesso aggressivo e talvolta anche inopportuno. Nel caso de Il Fatto Quotidiano invece ciò non viene riscontrato, anche se lo stile è comunque pungente e schietto. L'affidabilità dimostrata invece, risulta essere mediocre quando si parla di Libero, spesso non vengono raccontati i fatti o ne viene raccontata un'altra versione, mentre per quanto riguarda Il Fatto Quotidiano è sicuramente più elevata.

## CONCLUSIONE

L'approccio alla questione migratoria, soprattutto con riferimento a quella illegale, ha acquisito modalità e sfaccettature diverse negli anni e nei diversi stati. L'analisi nel dettaglio del Decreto ONG è un chiaro esempio di come l'affermazione della destra al Governo italiano abbia portato all'approvazione di politiche più stringenti in materia. L'obiettivo fondamentale del decreto è di adottare misure efficaci di soccorso in mare che possano ridurre il flusso migratorio via mare nel paese, il quale vive una situazione di emergenza data la posizione geografica che lo rende uno dei primi porti di approdo. Sebbene modificato, il d.l. n. 1/2023, non risulta ancora essere conforme con la normativa internazionale, il che pone l'Italia in una posizione complicata nel momento in cui questa deve confrontarsi con la comunità internazionale (comunque sia tinteggiata da correnti di pensiero diverse).

Come reso noto nell'elaborato, le misure previste dal decreto non sempre hanno portato ai risultati originariamente auspicati. È necessario sottolineare che la breve vita del decreto rende difficile un'ampia valutazione a posteriori dell'effettività del testo e di come questo possa influenzare l'operato delle ONG. Ad ogni modo, una delle prime dimostrazioni delle modifiche nel *modus operandi* del soccorso in mare a seguito del decreto è la tragedia accaduta a Crotona nella notte tra il 24 e il 25 febbraio 2023. Successivamente all'evento, il d.l. è stato additato da molti come colpevole, a causa di un tardivo responso da parte delle navi di salvataggio. Ad ogni modo, l'accaduto rimane territorio di diatribe tra le fazioni politiche che ne forniscono dati e visioni diverse. Ciò viene messo in luce dalle diverse testate giornalistiche che, anche in questo caso, favoreggiando una determinata corrente politica, evidenziano specifici dati che forniscono immagini diverse dell'accaduto.

In sintesi, questa tesi ha dimostrato che il decreto ONG n. 1/2023 rappresenta un'importante evoluzione normativa per il settore delle organizzazioni non governative, ma presenta anche alcune criticità che potrebbero limitare la capacità delle ONG di svolgere il loro importante ruolo nell'affrontare le emergenze umanitarie. Alla luce di questi risultati, è importante che i governi e la società civile collaborino per garantire che le Ong abbiano le risorse e le condizioni necessarie per svolgere il loro lavoro in modo efficace e sostenibile.

## Bibliografia e sitografia:

Alliva S., L'Espresso, Cosa prevede il decreto Ong del governo Meloni. E perché non risolverà nulla, 2023: [https://espresso.repubblica.it/attualita/2023/01/03/news/decreto\\_ong\\_governo\\_meloni-381937960/](https://espresso.repubblica.it/attualita/2023/01/03/news/decreto_ong_governo_meloni-381937960/)

*Altalex, Il Decreto Legge, 2020:* <https://www.altalex.com/guide/decreto-legge>  
*Ammirati Anna Paola, Open Migration, Che cos'è il Regolamento di Dublino, 2015:* <https://openmigration.org/analisi/che-cose-il-regolamento-di-dublino-sui-rifugiati/>

Archivio Penale, Decreto-legge n. 1 del 2023 - Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori: <https://archiviopenale.it/decreto-legge-n-1-del-2023--disposizioni-urgenti-per-la-gestione-dei-flussi-migratori/contenuti/21480>

*Assistenza, 2018, L'evoluzione del fenomeno migratorio in Italia negli ultimi vent'anni, Cittalia:* <https://www.cittalia.it/asilo-e-rifugiati-2/l-evoluzione-del-fenomeno-migratorio-in-italia-negli-ultimi-vent-anni/>

Autore Sconosciuto, ASGI, Contro la Costituzione, le organizzazioni umanitarie e i diritti umani: l'insostenibile fragilità del D.L. n.1/2023, 2023: <https://www.asgi.it/notizie/contro-la-costituzione-le-ong-e-i-diritti-umani-linsostenibile-fragilita-del-decreto-legge-n-1-2023/>

*Autore sconosciuto, Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana, Il nuovo decreto sicurezza del Governo è contrario ai diritti umani, 2022:* <https://www.focsiv.it/il-nuovo-decreto-sicurezza-del-governo-e-contrario-ai-diritti-umani/>

*Autore sconosciuto, Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana, Il decreto sulle Ong è in contrasto con il diritto internazionale, 2023:* <https://www.focsiv.it/il-decreto-sulle-ong-e-in-contrasto-con-il-diritto-internazionale/>

Autore Sconosciuto, Il Fatto Quotidiano, Naufragio Crotone, il racconto dei migranti: "Le condizioni del mare peggioravano, ma gli scafisti non volevano chiamare i soccorsi", 2023: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/28/naufragio-crotone-migranti-racconto-verbali/7080872/>

Autore Sconosciuto, Il sole 24ore, Viminale, nel 2022 sbarcati in Italia oltre 100mila migranti, 2023: <https://www.ilsole24ore.com/art/viminale-2022-sbarcati-italia-oltre-100mila-migranti-AEP2rTTC>

Autore Sconosciuto, Libero Quotidiano, Crotone, gli sciacalli della sinistra usano i morti: "Vero Meloni?", 2023: <https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/35010356/crotone-sciacalli-sinistra-usano-morti-vero-meloni.html>

Autore Sconosciuto, Libero Quotidiano, Matteo Piantedosi, la rivelazione: "Cosa abbiamo evitato all'Italia", 2023: <https://www.liberoquotidiano.it/news/terra-promessa/34978670/matteo-piantedosi-immigrazione-cosa-abbiamo-evitato-italia.html>

Autore Sconosciuto, Tesi Online, Libero e il Fatto Quotidiano: due realtà editoriali nel giornalismo italiano: <https://www.tesionline.it/tesi/scienze-della-comunicazione/libero-e-il-fatto-quotidiano-due-realt%C3%A0-editoriali-nel-giornalismo-italiano/42699>

Baraggino F., Il Fatto Quotidiano, Sbarchi, nel 2023 è già record. Il 54% soccorso dalla Guardia costiera, ma il il governo pensa alle Ong che ne salvano il 10%, 2023: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/09/sbarchi-nel-2023-e-gia-record-il-54-soccorso-dalla-guardia-costiera-ma-il-il-governo-pensa-alle-ong-che-ne-salvano-il-10/6930215/>

*Bin R.; Pitruzzella G., Diritto Costituzionale, Torino, G. Giappichelli Editore, 2022*

Camera dei deputati, D.L. 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, 2023: <https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/d-l-1-2023-disposizioni-urgenti-per-la-gestione-dei-flussi-migratori.html>

*Camera dei deputati, Immigrazione, 2022:*  
[https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105627.pdf?\\_1567519495273#:~:text=Il%20decreto%2Dlegge%20n..approvati%20all'inizio%20della%20legislatura](https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105627.pdf?_1567519495273#:~:text=Il%20decreto%2Dlegge%20n..approvati%20all'inizio%20della%20legislatura)

*Camilli Eleonora, Redattore sociale, Soccorso in mare, tutte le criticità del nuovo "decreto ong", 2023:*  
[https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/soccorso\\_in\\_mare\\_tutte\\_le\\_criticita\\_d\\_el\\_nuovo\\_decreto\\_ong\\_#](https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/soccorso_in_mare_tutte_le_criticita_d_el_nuovo_decreto_ong_#)

*Casanova Stua L., Amnesty International Lombardia, Le politiche migratorie italiane:*  
<https://www.amnesty-lombardia.it/le-politiche-migratorie-italiane/>

Colombo F., Le nius, Quante persone migranti sono arrivate nel 2021?, 2022:  
<https://www.lenius.it/migranti-2021/>

Colombo F., Le nius, Tutti i numeri sugli stranieri in Italia in un unico post, 2021:  
<https://www.lenius.it/quant-sono-gli-stranieri-in-italia/>

*Colucci Michele, Fondazione Feltrinelli, Immigrazione e accoglienza nell'Italia contemporanea: un breve profilo storico, 2022:*  
<https://fondazionefeltrinelli.it/immigrazione-accoglienza-storia/>

*Corte internazionale di giustizia, Immigrazione e normativa internazionale dei diritti umani:* [https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/09/ICJ\\_rapport\\_IT141112.pdf](https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/09/ICJ_rapport_IT141112.pdf)

*De Stefani S., Altalex, Cosa resta di Dublino. Il nuovo Patto Europeo su migrazione e asilo, 2021:* <https://www.altalex.com/documents/news/2021/03/26/cosa-resta-di-dublino>

Fondazione ISMU, *Dati sull'immigrazione*: <https://www.ismu.org/dati-sulle-migrazioni/#1614682461874-76eb5a16-88a5>

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Regolamento (UE) N. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 2013: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF>

*Gazzetta Ufficiale, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, "Disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica"*: [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie\\_generale/originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)

Gazzetta Ufficiale, D.L. 2 gennaio 2023, n. 1, "Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori": [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie\\_generale/originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)

Gazzetta Ufficiale, D.L. 21 ottobre 2020, n.130, Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale: [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie\\_generale/originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)

Gentilucci P., *Diritto.it*, Il nuovo decreto immigrazione e il ruolo delle ONG, 2023: <https://www.diritto.it/il-nuovo-decreto-immigrazione-e-il-ruolo-delle-ong/>

Gonzato A., *Libero Quotidiano*, Piantedosi, le Ong in ginocchio: il "capolavoro" in pochi giorni, 2023: <https://www.liberoquotidiano.it/news/terra-promessa/34683955/piantedosi-ong-ginocchio-capolavoro-giorni.html>

Huffpost, "Cala il Pil, aumentano i gay". Il titolo di Libero suscita la reazione della rete, 2019: [https://www.huffingtonpost.it/2019/01/23/cala-il-pil-aumentano-i-gay-il-titolo-di-libero-suscita-la-reazione-della-rete\\_a\\_23650362/](https://www.huffingtonpost.it/2019/01/23/cala-il-pil-aumentano-i-gay-il-titolo-di-libero-suscita-la-reazione-della-rete_a_23650362/)

Huffpost, "Comandano i terroni". Il titolo di Libero fa indignare la rete, 2019: [https://www.huffingtonpost.it/2019/01/11/comandano-i-terroni-il-titolo-di-libero-fa-indignare-la-rete\\_a\\_23640161/](https://www.huffingtonpost.it/2019/01/11/comandano-i-terroni-il-titolo-di-libero-fa-indignare-la-rete_a_23640161/)

Huffpost, "Dopo la miseria portano le malattie", l'apertura di Libero sulla bambina morta di malaria "offende" il web, 2017: [https://www.huffingtonpost.it/2017/09/06/dopo-la-miseria-portano-le-malattia-lapertura-di-libero-sulla-bambina-morta-di-malaria-offende-il-web\\_a\\_23198507/](https://www.huffingtonpost.it/2017/09/06/dopo-la-miseria-portano-le-malattia-lapertura-di-libero-sulla-bambina-morta-di-malaria-offende-il-web_a_23198507/)

Messina M, *La Stampa*, Titolò in prima pagina su Libero "Bastardi islamici": Belpietro assolto a Milano, 2017: <https://www.lastampa.it/cronaca/2017/12/18/news/titolo-in-prima-pagina-su-libero-bastardi-islamici-belpietro-assolto-a-milano-1.34084729/>



<https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/23/migranti-piantedosi-abbiamo-evitato-il-triplo-degli-sbarchi-nel-2023-ma-rispetto-al-2022-gli-arrivi-sono-piu-che-raddoppiati/7074990/>

*Save the Children, Diritti ai margini, Il sistema di accoglienza e integrazione (SAI) previsto dal Decreto Immigrazione di modifica ai decreti sicurezza, 2021:*  
<https://legale.savethechildren.it/sistema-accoglienza-integrazione-sai-previsto-dal-decreto-immigrazione-modifica-ai-decreti-sicurezza/>

Senato della Repubblica, A.S. 553: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori”, 2023:  
<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01369534.pdf#page=5>

*Tullio L., Manuale di Diritto della Navigazione, Giuffrè, 2022*  
*Vassallo Paleologo F., Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell'ordinamento interno, Questione Giustizia:*  
[https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranzionale-enell-ordinamento-interno\\_548.php#:~:text=La%20Convenzione%20Sar%20del%201979,alle%20Convenzioni%20Solas%20e%20Sar%2C](https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranzionale-enell-ordinamento-interno_548.php#:~:text=La%20Convenzione%20Sar%20del%201979,alle%20Convenzioni%20Solas%20e%20Sar%2C)